



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 luglio 2017, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 1716/2017 R.G.

fra

, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Nunziata ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Salerno, alla via Irno n. 11, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici, in Potenza, al Corso XVIII Agosto n. 46 *ope legis* domiciliario;

RESISTENTI

Conclusioni: come in atti.



OSSERVA

1. Con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. e contestuale istanza cautelate ex art. 700 c.p.c., depositato il 5.06.2017 e ritualmente notificato, la sig.ra [REDACTED], inserita nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015 e destinataria di immissione in ruolo in qualità di docente di scuola dell'infanzia, classe di concorso AAAA, deduceva che, in data 19.09.2016, stipulava contratto a tempo indeterminato, con il quale veniva statuito che, a decorrere dall'1.09.2016, avrebbe assunto servizio presso la sede definitiva assegnata attraverso le operazioni di mobilità; che, attualmente, presta servizio presso l'I.C. "[REDACTED]"; che aveva prestato servizio presso l'Istituto paritario "[REDACTED]" per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014 /2015; che presentava domanda di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018; che non le veniva riconosciuto il servizio pre-ruolo paritario e, per l'effetto, le veniva attribuito il punteggio di n. 17 in luogo di punti 36 (più sei punti per il ricongiungimento) che le sarebbero spettati se fossero stati riconosciuti i 6 punti previsti per ogni anno di pre-ruolo presso la scuola paritaria.

Soggiunto che la mancata attribuzione del punteggio derivante dal servizio prestato presso gli istituti paritari prevista dalla disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al CCNI dell'8.04.2016 per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 era illegittima per la palese violazione delle norme di cui all'art. 1 della legge 62/2000 e all'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001 (conv. in L. 333/2001), la menzionata ricorrente evidenziava il "*periculum*" consistente nella imminenza della presentazione delle nuove domande di mobilità.

Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, accolto il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c., 1) di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della mobilità 2017/2018, del punteggio relativo al servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle "note comuni" nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile e, per l'effetto, domandava di ordinare e condannare le amministrazioni convenute a valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, il servizio di insegnamento svolto da parte ricorrente presso gli



istituti scolastici paritari nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità, di ulteriori punti 36 (più sei punti per il ricongiungimento) da sommare al punteggio base nelle more maturato nel pubblico, ovvero il punteggio ritenuto di giustizia, corrispondenti ai fini dell'attribuzione delle sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità e domandava di ordinare e condannare le parti resistenti, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, di disporre la partecipazione della ricorrente alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2017/2018 e dunque assegnare la ricorrente nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 1 e 2 del C.C.N.I. per la mobilità; domandava, infine, di adottare tutti i provvedimenti necessari alla propria tutela, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al procuratore antistatario.

Nel merito domandava di ordinare e condannare le medesime Amministrazioni resistenti a valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, il servizio di insegnamento svolto da parte ricorrente presso gli istituti scolastici paritari, indicati in narrativa, nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità di ulteriori punti 36 –ovvero il punteggio ritenuto di giustizia- corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità e, quindi, domandava di condannare le resistenti, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, ad assegnare la ricorrente nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 1 e 2 del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente, con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., i quali resistevano alle avverse argomentazioni e richieste ed insistevano per il rigetto del ricorso, anche per la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza, con condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite.



All'esito dell'udienza del 18 luglio 2017, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata la decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.

La questione oggetto del presente giudizio attiene alla sussistenza del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alla "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente.

Sul piano del *fumus boni iuris*, giova riportare quanto statuito, con provvedimento n. 535/2016 R.G. dal Tribunale di Caltagirone, est. Dott. A. Gasparini, che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattando di una vicenda identica al caso oggetto del presente ricorso.

"La L. 62/00 ha affermato che "Il sistema nazionale di istruzione ...è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e dagli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1 commi 1 e 3).

A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15.06.2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione dei servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni della legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del



medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6 e 485 del D.Lgs 297/1994 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate”(comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facendo uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato disciplinato dal D.L. 205/05 (conv. in L. 27/06) che, all’art. 1 bis, (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I. II e II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010 ha riconosciuto che la L. 62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti...nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297””Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art. 1-bis del D.L. 5.12.2005 n. 250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri volti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: “Va rimarcato come proprio la legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.



67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs 16/4/1994 n. 297” (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014)”.

Infine giova richiamare la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999 la quale, nella clausola 4 (principio di non discriminazione) al punto 1 stabilisce: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistono ragioni oggettive” e al punto 4 dispone “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

Orbene dall'esame delle richiamate disposizioni emerge come la disposizione di cui



alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2017/2018 nella parte in cui dispone che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*” si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento e di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla suddetta direttiva (avente come destinatari anche i lavoratori del settore pubblico) oltre che con il principi di cui all’art. 3 e 97 della Costituzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, deve pertanto ritenersi acclarata la verosimile sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente alla valutazione del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari negli a.a.s.s. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNL per la mobilità del personale docente a.s. 2017/18

Quanto al requisito del *periculum in mora* lo stesso deve ravvisarsi nella ristrettezza dei tempi in considerazione del fatto che è imminente la presentazione delle nuove domande di mobilità.

Per tutto quanto esposto, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”, dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari negli a.a.s.s. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale ed ordina alle amministrazioni resistenti di attribuire ulteriori 36 punti (più 6 per il ricongiungimento), da sommare al punteggio base nelle more maturato nel pubblico, e dispone la partecipazione della ricorrente alle operazioni di mobilità territoriale per l’a.s. 2017/2018 con il suddetto punteggio.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro, letti gli artt. 700 e 669 *octies* c.p.c. così provvede:

- 1) previa disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone che



“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari negli a.a.s.s. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;

- 2) ordina alle amministrazioni resistenti di attribuire ulteriori 36 punti (più 6 per il ricongiungimento), da sommare al punteggio base nelle more maturato nel pubblico;
- 3) dispone la partecipazione della ricorrente alle operazioni di mobilità territoriale per l'a.s. 2017/2018 con punti 36 (più 6 per il ricongiungimento).
- 4) fissa per il merito l'udienza del 10 ottobre 2017 alle ore 10,00;
- 5) spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Potenza lì 18 luglio 2017.

Il Giudice del Lavoro

Rosalba De Bonis

